



Procedura di Riassegnazione del nome a dominio sottoposto a procedura di opposizione "harpersbazaar.it"

* * * * *

Decisione del Collegio unipersonale ai sensi dell'art. 4.18 del "*Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"* - Versione 2.1 e dell'art. 4.2.21 delle "*Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"* Versione 3.1 .

* * * * *

Denominazione e sede legale del ricorrente

Denominazione/Ragione sociale: Hearst Magazine Italia S.p.A.

Indirizzo sede legale: Via Bracco 6

Città: 20159 Milano

Provincia: MI

Stato: Italia

Legale rappresentante e funzione ricoperta: Sig. Giacomo Moletto – Legale rappresentante

Procuratore costituito: Avv. Gabriele Petrocchi

Tel. 066997311

Fax: 0669940062

E-mail: g.petrocchi@akran.it

Denominazione e sede dell'attuale assegnatario del dominio oggetto di opposizione

Denominazione/Ragione sociale: Ronald Pozzi

Indirizzo: Via Rosolino Pilo 19/b

Nazionalità: IT

Città: 20129 - Milano (MI)

Provincia: MI

Stato: Italia

Telefono: +39.0236798899

E-Mail: ron@ronaldjames.com

Nome a dominio per il quale è richiesta la riassegnazione
harpersbazaar.it

Collegio unipersonale: Avv. Enrico Callea



SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

1. In data 17 Luglio 2017 il Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute (PSRD) studio legale Tonucci & Partners riceveva dalla ricorrente il ricorso introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "harpersbazaar.it".

2. In pari data, il PRSD ai sensi dell'art. 4.3, co. 3 del *Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"* - Versione 2.1 informava il Registro della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "harpersbazaar.it".

3. In pari data il PSRD:

- a) verificata la regolarità del ricorso e degli allegati;
- b) verificato il regolare espletamento da parte della ricorrente della previa opposizione alla registrazione del nome a dominio in oggetto;
- c) verificato l'avvenuto preventivo pagamento delle tariffe di procedura;

effettuava visura presso il DBNA del Registro rilevando che il nome a dominio harpersbazaar.it risultava assegnato al Sig. Ronald Pozzi. Il nome a dominio in questione risultava in status "ACTIVE - CHALLENGED".

4. In data 18 Luglio 2017 il PSRD effettuava ai sensi dell'art. 4.4 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.1 la comunicazione di avvenuta ricezione del ricorso (allegandone versione elettronica con gli allegati), informando il resistente della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "harpersbazaar.it". In detta comunicazione elettronica – inviata anche al Registro - il PSRD informava altresì dell'avvenuta spedizione in pari data del ricorso completo di tutti gli allegati via posta raccomandata indirizzata alla sede del resistente come risultante dagli atti di procedura. In detta comunicazione elettronica, inoltre, il PSRD ricordava al resistente che la procedura di riassegnazione si considera iniziata nel momento in cui il titolare del nome a dominio oggetto di opposizione ha avuto integrale conoscenza del reclamo e dei suoi allegati così come ricevuti via posta raccomandata e che entro i successivi 25 giorni lavorativi il resistente può inviare la propria replica ed i propri documenti al PSRD. Si invitava infine il resistente a prendere visione delle istruzioni per la propria difesa presso il sito web del PSRD, di cui si forniva il link. Il PSRD verificava successivamente il corretto recapito della comunicazione e del ricorso allegato trasmessi via posta elettronica acquisendo il rapporto di trasmissione e consegna al server email con esito positivo. In data 28 Luglio 2017, inoltre, il reclamo completo di tutti gli allegati veniva consegnato dalle Poste, come da avviso di ricevimento ricevuto dal PSRD in data 6



agosto 2017. In data 11 agosto 2017, il PSRD comunicava alle parti la data di avvio della procedura di riassegnazione, coincidente con la data di presa visione del reclamo completo di tutti gli allegati da parte del resistente, come da avvenuta consegna postale in data 28 Luglio 2017. In detta comunicazione, il PSRD informava il resistente che, conseguentemente, la data del 28 Luglio 2017 doveva ritenersi quella in cui si era verificata la conoscenza legale del reclamo dal parte del resistente e che da tale data andava calcolato il termine di 25 giorni lavorativi per la presentazione di una eventuale memoria di replica, scadendo il termine per la eventuale presentazione di una memoria di replica il 4 Settembre 2017.

5. In data 4 Settembre 2017 il PSRD riceveva dai legali del resistente una istanza congiunta (con il ricorrente) di proroga al 19 Settembre 2017 dei termini per la presentazione di una memoria di replica. Verificata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 4.6, comma 4, del Regolamento Dispute (*"Su istanza del resistente, in casi eccezionali, il PSRD può prorogare il termine per il deposito della replica. Se ricorrente e resistente concordano per iscritto la proroga del termine, il PSRD è tenuto a concederla"*), il PSRD comunicava la concessione della proroga. Successivamente, in data 18 Settembre 2017, il resistente rinnovava la richiesta di ulteriore proroga al 3 Ottobre 2017 dei termini per la presentazione di una memoria di replica ed anche in questo caso, con comunicazione alle parti, il PSRD la concedeva ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento Dispute.

6. Alla scadenza dei termini, il PSRD riceveva una comunicazione sia del ricorrente che del resistente di conferma del raggiungimento di un documentato accordo transattivo in merito all'oggetto della procedura di riassegnazione, con richiesta di dichiarare estinta la procedura medesima.

7. In data 4 Ottobre 2017 il PRSD procedeva conseguentemente alla nomina dell'esperto ai fini della declaratoria di estinzione della procedura ai sensi delle vigenti regole (art. 4.18 del *"Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"* - Versione 2.1 e art. 4.2.21 delle *"Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"* .

* * * * *

Visto l'art. 4.18., comma 1, del vigente Regolamento Dispute:

L'estinzione di un procedimento può essere pronunciata solo dal Collegio. Il collegio dichiara estinta la procedura:

a) se le parti raggiungono un accordo prima della decisione del Collegio;

b) se, in pendenza della procedura di riassegnazione, una parte intraprende un procedimento giudiziario o arbitrale inerente la titolarità del nome a dominio oggetto di opposizione;



c) se sopravvengono fatti che rendono superflua o impossibile la prosecuzione della procedura;

d) se emerge nel corso della procedura di riassegnazione, che era già in corso fra le stesse parti un procedimento giudiziario o arbitrale inerente la titolarità del nome a dominio oggetto di opposizione.

Visto l'art. 4.2.21 delle Linee Guida Legali, a mente del quale "*se il motivo di estinzione è provato per iscritto o confermato da entrambi le parti, il Collegio dichiara entro 10 giorni l'estinzione della procedura*";

Ritenuto che si sia verificata la condizione di cui all'art. 4.18.a) del Regolamento Dispute, in base alla comunicazione di accordo trasmessa dalle Parti.

Ritenuto che si sia verificata la condizione di cui all'art. 4.2.21 delle Linee Guida Legali essendo stato confermato da entrambi le Parti della presente procedura il motivo di estinzione

P.Q.M.

il Collegio, letti gli atti ed esaminati tutti i documenti

DICHIARA ESTINTA

La procedura di riassegnazione avente ad oggetto il nome a dominio opposto harpersbazaar.it ai sensi dell'art. 4.18.a) del Regolamento e 4.2.21 delle Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"

DISPONE

Che il PSRD proceda alle comunicazioni della presente decisione di estinzione della procedura ai sensi del Regolamento Dispute e nei termini previsti.

Che la decisione venga pubblicata ai sensi dell'articolo 3.11 del Regolamento sulla pagina web dedicata del sito del PSRD, non essendo intervenute nei termini richieste di oscuramento.

Si procede in data odierna a trasmettere la presente decisione al PSRD per gli adempimenti successivi.

Roma, 4 Ottobre 2017

Avv. Enrico Callea